

**STATUTO della FONDAZIONE**

Centro Nazionale di Ricerca - *Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA*

**Art. 1**

**Denominazione e sede**

1. E' costituita una Fondazione (di seguito la "Fondazione") denominata: Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA.
2. La Fondazione è costituita per la realizzazione del Programma di Ricerca (in seguito "Programma di Ricerca") presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca (in seguito "MUR") dall'ente proponente. Il Programma di Ricerca intende conseguire gli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito "DD"), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di ricerca e sviluppo su alcune *Key Enabling Technologies* da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "*Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies*" finanziato dall'Unione europea – programma *NextGenerationEU* -, e con specifico riferimento alle Tecnologie per la salute (*Biopharma Technologies*) -, quali *Key Enabling Technologies* ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del DD.
3. La Fondazione funge da soggetto attuatore (*Hub*) per la realizzazione del Programma di Ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell'art. 2 del DD – dedicato allo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, ai sensi dell'art. 1 comma 1, punto 3, del DD coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell'art. 4, punto 4, del DD.
4. La Fondazione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.
5. La Fondazione ha sede in Padova e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

**Art. 2**

**Scopo e attività**

1. La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. In particolare, la Fondazione funge da Soggetto Attuatore per la realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al comma 2 dell'art. 4 del DD ed è finalizzata – ai sensi dell'art 1 comma 4 del DD – alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell'ambito sopra specificato.
2. Il programma di ricerca viene realizzato attraverso una struttura formata da Hub e Spoke. L'*Hub* rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di ricerca del CN nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di

coordinamento del CN, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati.

Gli *Spoke* sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dei Programmi di ricerca del CN, presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca. Ogni *Spoke* riceve dall'*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previste dal Programma di Ricerca e provvede alla rendicontazione all'*Hub* delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute per l'attività di ricerca di sua competenza. Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, come indicati nella proposta ("*soggetti affiliati allo Spoke*").

### 3. La Fondazione:

- a) rappresenta – ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DD – il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca (Hub);
- b) svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma di Ricerca;
- c) riceve dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") i finanziamenti da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca;
- d) verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati;
- e) può svolgere le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi e osservazioni di comune interesse;
- f) svolge – ai sensi dell'art. 7 del DD – attività relativa a investimenti in beni immateriali connessi alle attività di ricerca e innovazione;
- g) svolge, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, ogni attività ritenuta dal Consiglio di Gestione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per la quale è stata costituita.

4. La Fondazione svolge le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Gestione necessarie, utili od opportune ad assicurare l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 del DD.

5. La Fondazione, nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, potrà partecipare a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali della Fondazione e dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:

- i) della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- ii) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- iii) dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- iv) dei profili innovativi del progetto;
- v) delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- i. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- ii. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi

statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;

iii. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

iv. stipulare contratti di acquisto, acquisire diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi; stipulare contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi determinati dal Consiglio di Gestione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;

v. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti.

vi. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

vii. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

viii. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

ix nel rispetto della propria natura non lucrativa e partecipativa, la Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di formazione e divulgazione necessaria al perseguimento dei propri scopi.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca della Fondazione, richiamato al comma 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito "il Periodo di Durata del Programma di Ricerca").

3. La Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

### **Art. 4**

#### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo Patrimoniale e dal Fondo di Gestione.

2. Il Fondo Patrimoniale iniziale ammonta ad euro 400.000 (quattrocentomila) ed è apportato dai Membri Fondatori della Fondazione, al momento dell'adesione. In sede di costituzione va apportato l'importo minimo di euro 100.000 (centomila).

3. Il Fondo patrimoniale è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

4. Il Fondo Patrimoniale può essere incrementato con delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione.

5. Per tutta la durata del Programma di Ricerca il Fondo Patrimoniale dovrà essere costituito in prevalenza dai versamenti delle Università statali e dagli Enti Fondatori pubblici vigilati dal MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati dal MUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del DD e del successivo articolo 6 del presente Statuto.

6. Il Fondo di Gestione è costituito da:

- a) le contribuzioni dei Membri della Fondazione di cui all'art 6 non versate al fondo patrimoniale;
- b) da beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- d) da ogni risorsa destinata alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- e) da ogni finanziamento, pubblico o privato, di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- f) da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

Compatibilmente con gli equilibri economici della Fondazione, il fondo di gestione potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti di ricerca di interesse della Fondazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione e previa valutazione dell'International Scientific Advisory Board.

## **Art. 5**

### **Membri della Fondazione**

1. I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- A. FONDATORE PROPONENTE
- B. ENTI FONDATORI
  - Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
  - Altri Enti Fondatori,
- C. ENTI PARTECIPANTI
  - Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
  - Altri Enti Partecipanti,

(di seguito, congiuntamente, i "Membri della Fondazione"), tutti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, e ciascuno coinvolto nel Programma di Ricerca della Fondazione in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi del dell'art. 4, comma 8, del DD.

2. Solo fino al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca (e solo durante tale lasso temporale), il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR ed Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non potrà superare le 25 (venticinque) unità e (il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Altri Enti Fondatori di natura privata e Altri Enti Partecipanti di natura privata non potrà superare le 24 (ventiquattro) unità.

3. Tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

4. I "Membri della Fondazione" si distinguono pertanto in:

(A)

#### **Fondatore Proponente**

In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, è Fondatore Proponente l'Università degli Studi di Padova, con sede in Via 8 Febbraio n. 2, Padova, quale Soggetto Proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 ed 11

del DD – della proposta progettuale relativa al Centro Nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA di cui al DD.

(B)

### **Enti Fondatori**

#### Categorie di Enti Fondatori:

B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR

Appartengono alla categoria i gli enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

B2) Altri Enti Fondatori

Appartengono alla categoria degli Altri Enti Fondatori coloro che abbiano la qualifica di Università non statali, Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

(C)

### **Enti Partecipanti**

#### Categorie di Enti Partecipanti:

C1) Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR

Appartengono alla categoria degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, gli enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

C2) Altri Enti Partecipanti

Appartengono alla categoria degli Altri Enti Partecipanti, gli enti che abbiano la qualifica di Università non statali, Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici o privati altamente qualificati che svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

## **Art. 6**

### **Contributi**

1. Il contributo del Fondatore Proponente corrisposto in sede di costituzione e poi annualmente per i successivi quattro anni è pari a 100.000 (centomila) euro.

2. I contributi delle categorie B1 e B2, previsti dall'Art. 5 del presente Statuto, corrisposti in sede di costituzione o di successiva adesione e poi annualmente per i successivi quattro anni, sono i seguenti:

- 100.000 (centomila) per gli Enti Fondatori vigilati dal MUR o Altri Enti Fondatori che abbiano la qualifica di Università non Statali o Enti Pubblici o Privati di Ricerca;
- 200.000 euro (duecentomila) per gli altri Enti Fondatori che svolgono attività prevalentemente economica e che rientrano nella categoria "Grandi e Medie Imprese" secondo i criteri della raccomandazione 2003/361/CE.
- 50.000 euro (cinquantamila) per gli altri Enti Fondatori che svolgono attività prevalentemente economica e che rientrano nella categoria "Piccole e Micro Impresa" secondo i criteri della raccomandazione 2003/361/CE;

3. I contributi delle categorie C1 e C2, previsti dall'Art. 5 del presente Statuto, corrisposti in sede di costituzione o di successiva adesione, e poi annualmente per i successivi quattro anni, sono i seguenti;

- 25.000 euro (venticinquemila) per gli Enti Partecipanti vigilati MUR e dagli

Altri enti partecipanti che abbiano la qualifica di Università non Statali o Enti Pubblici o Privati di Ricerca;

- 100.000 euro (centomila) per gli Altri Enti Partecipanti che svolgono attività prevalentemente economica e che rientrano nella categoria "Grandi e Medie Imprese" secondo i criteri della raccomandazione 2003/361/CE;

- 35.000 euro (trentacinquemila) per gli Altri Enti Partecipanti che svolgono attività prevalentemente economica e che rientrano nella categoria "Piccole e Micro Impresa" secondo i criteri della raccomandazione 2003/361/CE;

4. Ogni variazione dei contributi dovrà essere determinata dal Consiglio di Gestione in misura necessaria al raggiungimento dello scopo.

## **Art. 7**

### **Ammissione di nuovi fondatori e partecipanti**

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, è consentita l'ammissione di nuovi membri della Fondazione successivamente alla costituzione della stessa dietro formale richiesta dell'interessato al Consiglio di Sorveglianza comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione.

2. Possono ottenere la qualifica di Fondatori i soggetti appartenenti alla categoria degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Altri Enti Fondatori che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione nelle forme e nella misura minima per tempo fissata dal Consiglio di Sorveglianza.

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti appartenenti alle categorie degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR e degli Altri Enti Partecipanti. I partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Sorveglianza. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

4. L'attribuzione della qualifica di Fondatore o Partecipante, ai sensi dei commi che precedono, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto al voto dal Consiglio di Sorveglianza. Quest'ultimo ha il compito di definirne anche lo *spoke* di affiliazione, in accordo con lo *spoke* medesimo.

5. Fermi restando i limiti previsti al comma 2 del presente articolo, per tutta la durata del Programma di Ricerca, le ripartizioni e l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione nelle rispettive categorie deve comunque garantire in ogni momento che il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR e del Fondatore Proponente sia in ogni caso maggiore del numero complessivo degli Altri Enti Fondatori e degli Altri Enti Partecipanti.

6. Fino al termine del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, ai sensi dell'art. 19 del DD 3138 del MUR del 16.12.21, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni.

## **Art. 8**

### **Recesso ed esclusione**

1. Al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca i Fondatori e/o i Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC, con un preavviso di almeno sei mesi, ed ha efficacia dall'esercizio successivo.

2. Il Consiglio di Sorveglianza decide, a maggioranza degli aventi diritto dei suoi componenti, l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

3. In caso di recesso o di esclusione di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 9**

##### **Modifica categoria di appartenenza**

1. Solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma di Ricerca (e solo durante tale lasso temporale) gli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Sorveglianza ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR, nel rispetto del numero massimo di massimi 25 (venticinque).

2. Solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma di Ricerca (e solo durante tale lasso temporale) nel rispetto del numero massimo di massimi 24 (ventiquattro), i Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Altri Enti Fondatori ed Altri Enti Partecipanti, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Sorveglianza ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Altri Enti Fondatori.

3. I Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 7 del DD.

#### **Art. 10**

##### **Sostenitori**

1. Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire agli obiettivi della Fondazione, (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Gestione (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Gestione.

2. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

3. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

4. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Sorveglianza; il Consiglio di Sorveglianza delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto e tempestivamente comunicata all'aspirante Sostenitore.

5. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

6. I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

#### **Art. 11**

##### **Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Membri;
- il Consiglio di Sorveglianza;
- il Consiglio di Gestione;

- il Collegio dei Revisori.
- 2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro anni). I componenti degli organi rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo e sono rinominabili.
- 3. L'Assemblea determina le indennità di carica di tutti gli organi collegiali nonché del Presidente della Fondazione.

**Art. 12**  
**Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Membri su designazione dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di Fondatore Proponente. Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Gestione ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo Statuto della Fondazione, nonché quelli delegati dal Consiglio di Gestione.
2. Il Presidente:
  - i) rappresenta legalmente la Fondazione
  - ii) convoca e presiede il Consiglio di Gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  - iii) convoca e presiede l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
  - iv) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  - v) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
  - vi) firma gli atti della Fondazione;
  - vii) dispone la predisposizione dello schema di bilancio, coadiuvato dal Direttore Generale e anche avvalendosi di consulenti esterni;
  - viii) espleta ogni altra funzione che lo Statuto della Fondazione non attribuisca espressamente ad altri organi
3. Il Presidente può delegare taluni dei compiti di cui al precedente comma 2 ad uno o più membri del Consiglio di Gestione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente della Fondazione saranno esercitati dal Vice Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di Gestione.

**Art. 13**  
**Assemblea dei Membri della Fondazione**

1. L'Assemblea è composta da tutti Membri della Fondazione.
2. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, può farsi rappresentare mediante delega scritta.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. Può essere inoltre convocata su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.
4. L'Assemblea è convocata, con avviso inoltrato ai membri della Fondazione almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
7. L'Assemblea:
  - a) nomina il Presidente della Fondazione su designazione del Fondatore Proponente;

- b) procede alla definizione del numero e alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, salvo quanto previsto all'art. 35;
- c) procede alla definizione del numero e alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione salvo quanto previsto all'art. 35;
- d) delibera le indennità di carica di tutti gli organi nonché del Presidente della Fondazione tenuto conto delle valutazioni di un panel indipendente nominato dal Consiglio di Gestione;
- e) approva il Codice Etico e Deontologico;
- f) delibera a maggioranza qualificata secondo le vigenti disposizioni di legge sullo scioglimento, fusione, incorporazione e trasformazione della Fondazione e sulla destinazione del Patrimonio;
- g) delibera in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Gestione.

8. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Fondatore Proponente.

Per le deliberazioni di modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, occorre una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea e della maggioranza degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR.

10. L'Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti della Fondazione, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dal Consiglio di Gestione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della Fondazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del Segretario non è necessaria.

## **Art. 14**

### **Consiglio di Sorveglianza – composizione**

1. La Fondazione è retta dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione.
2. Il Consiglio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea, ed è composto da un numero massimo di 21 componenti nominati secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. La carica di componente del Consiglio di Sorveglianza è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Gestione.
3. Per tutta la durata del Programma di ricerca almeno la metà più uno dei

componenti è designata dagli enti Fondatori pubblici vigilati dal MUR e dagli Enti Partecipanti pubblici vigilati dal MUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del DD e dall'articolo 5 del presente Statuto.

4. I componenti sono eletti secondo le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

5. Il soggetto designante – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo.

6. Si applicano ai componenti del Consiglio di Sorveglianza le disposizioni di cui all'articolo 35.

#### **Art. 15**

##### **Consiglio di Sorveglianza – Presidenza e funzionamento**

1. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza viene eletto all'interno dello stesso organo tra i suoi componenti, unitamente al vice Presidente del Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza sostituisce il Presidente del Consiglio di Sorveglianza in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

4. Il Consiglio di Sorveglianza, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente con avviso a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione), da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

5. La richiesta di convocazione del Consiglio di Sorveglianza può essere richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, In tal caso il Presidente provvede alla convocazione senza indugi.

6. Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

8. Partecipa alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, senza diritto di voto, anche il Presidente della Fondazione.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio di Sorveglianza – Durata**

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza durano in carica quattro anni (con scadenza in coincidenza seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

2. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Sorveglianza

premi di risultato o trattamenti di fine mandato. Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le indennità eventualmente stabilite dall'Assemblea.

#### **Art. 17**

##### **Consiglio di Sorveglianza – Poteri**

1. Spetta al Consiglio di Sorveglianza:
  - a) approvare, su proposta del Consiglio di Gestione, la pianificazione strategica ed il budget annuale e triennale;
  - b) approvare, su proposta del Consiglio di Gestione, il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
  - c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
  - d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Membri della Fondazione sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
  - e) deliberare in merito alla costituzione di patrimoni destinati;
  - f) proporre all'Assemblea, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
  - g) nominare il Collegio dei Revisori;
  - h) nominare i Comitati Consultivi di cui al successivo articolo 27;
  - i) decidere, a maggioranza degli aventi diritto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
  - j) deliberare in ordine alle istanze di modifica di categoria di appartenenza di cui all'Art. 9 del presente Statuto.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio la competenza per l'approvazione del medesimo è attribuita all'Assemblea dei Membri della Fondazione.

#### **Art. 18**

##### **Consiglio di Gestione**

1. L'amministrazione della Fondazione è esercitata dal Consiglio di Gestione. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni (con scadenza in coincidenza seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero massimo di 13 componenti. La carica di componente del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Sorveglianza.
3. La presidenza del Consiglio di Gestione è attribuita, per ciascun mandato, al Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Gestione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Gli altri componenti del Consiglio di Gestione sono nominati dall'Assemblea dei Membri con precisazione che:
  - a) tutti i componenti sono designati dagli Enti Fondatori.
  - b) per l'intera durata del Programma di Ricerca almeno la metà più uno dei componenti è designata dagli Enti Fondatori pubblici vigilati dal MUR, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4 del DD e dall' articolo 5 del presente Statuto

5. I componenti sono eletti secondo le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

6. Il soggetto designante – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo.

#### **Art. 19**

##### **Requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione**

1. Ciascun componente del Consiglio di Gestione, oltre ad avere i requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di amministrazione o gestione e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

2. Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le disposizioni di cui all'articolo 35.

#### **Art. 20**

##### **Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Gestione**

1. I componenti del Consiglio di Gestione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Gestione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Gestione a maggioranza degli aventi diritto, con provvedimento motivato.

4. Ogni qualvolta venga meno (per dimissioni, decesso, decadenza, esclusione o qualsiasi altra causa) un componente del Consiglio di Gestione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione su designazione dell'Ente di cui il Consigliere era espressione.

5. I Consiglieri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio. Alla formalizzazione della sostituzione del Consigliere escluso o decaduto provvede il Consiglio di Gestione.

6. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione premi di risultato o trattamenti di fine mandato. Ai componenti del Consiglio di Gestione viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le indennità eventualmente stabilite dall'Assemblea.

#### **Art. 21**

##### **Poteri del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e la amministra con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico nei limiti delle attribuzioni espressamente riservate ad altri organi.

2. Spetta al Consiglio di Gestione:

- a. nominare il Vice Presidente tra i suoi componenti;
  - b. dare attuazione alle linee programmatiche approvate dal consiglio di Sorveglianza;
  - c. su proposta del Presidente, proporre al Consiglio di Sorveglianza il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
  - d. adottare la pianificazione strategica ed il budget annuale e triennale, per la successiva approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
  - e. disporre l'eventuale aumento del Fondo Patrimoniale della Fondazione;
  - f. approvare il piano di reclutamento;
  - g. nominare direttori e procuratori speciali;
  - h. attribuire eventuali deleghe ai consiglieri, sia congiunte che disgiunte, per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della Fondazione ed eventualmente a terzi, il tutto nel rispetto delle norme in tema di rappresentanza negoziale;
  - i. l'eventuale nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale della Fondazione;
  - j. nominare i Comitati di controllo e gestione di cui al successivo articolo 28;
3. Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Gestione della Fondazione verifica – ai sensi dell'art. 4, comma 13, del DD – il conseguimento delle scadenze (*milestones*) e degli obiettivi (*target*) previsti dal Programma di Ricerca.

## **Art. 22**

### **Riunioni del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Gestione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Gestione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti presenti. E' richiesto comunque un numero di componenti presenti non inferiore alla metà dei componenti in carica.
4. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, da proporre all'Assemblea, occorre la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.
6. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. Le riunioni del Consiglio di Gestione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

9. Il Consiglio di Gestione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

### **Art. 23**

#### **Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione – Elezione dei componenti elettivi**

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 14 e i componenti del Consiglio di Gestione di cui all'art. 18 verranno nominati dall'Assemblea dei Membri della Fondazione a seguito di elezioni mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono.
2. I Membri della Fondazione, anche in accordo con altri membri, presentano liste uniche contenenti i nominativi candidati sia per il Consiglio di Sorveglianza che per il Consiglio di Gestione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.
3. Nessun Membro della Fondazione può concorrere alla presentazione di più di una lista né proporre propri candidati in più liste. Ciascuna lista deve:
  - a) comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno l'organo da eleggere. Nel computo non si tiene conto del Presidente;
  - b) all'interno della lista si dovrà distinguere tra i membri candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e i membri candidati alla carica di Consigliere di Gestione. La sezione riguardante l'elezione alla carica di Consigliere di Sorveglianza deve essere composta almeno per metà da candidati designati dagli Enti Pubblici Fondatori e Partecipanti vigilati MUR. La sezione riguardante l'elezione alla carica di Consigliere di Gestione deve essere composta da candidati designati dagli Enti Fondatori, dei quali almeno la metà devono essere designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR;
  - c) indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
  - d) contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla dimostrazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.
4. Nella composizione delle liste viene garantito, per quanto possibile, l'equilibrio di genere.
5. Le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire all'Assemblea dei Membri della Fondazione non oltre 25 (venticinque) giorni prima della assemblea convocata per l'elezione degli organi. Sarà necessario far pervenire a tutti i Membri, pubblici e privati, della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini.
6. Nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista ed ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto.
7. Risultano eletti consiglieri rispettivamente di Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate.
8. Se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle liste, non fosse presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea
9. Le modalità elettive di cui ai commi precedenti possono essere modificate dall'Assemblea con l'adozione di un Regolamento elettorale. Il Regolamento è approvato a maggioranza degli aventi diritto, tenuto conto che, per la durata del Programma di ricerca, ai sensi dell'art 4 comma 4 del D.D. le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca Vigilati dal Mur dovranno rappresentare la maggioranza dei

componenti degli organi di governo. Il regolamento è inviato alla Prefettura di Padova.

#### **Art. 24**

##### **Direttore Generale**

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio di Gestione medesimo e al Consiglio di Sorveglianza, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed adeguata esperienza; il Consiglio di Gestione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro.
2. L'incarico di Direttore Generale ha durata massima quadriennale e termina dopo sei mesi dal termine del mandato del Consiglio di Gestione che lo ha nominato. L'incarico è rinnovabile,
3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Gestione.
4. I poteri del Direttore Generale, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Gestione mediante adozione di apposita delibera e, quando necessario, possono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.
5. Si applicano al Direttore Generale le disposizioni di cui all'articolo 35.

#### **Art. 25**

##### **Rappresentanza**

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dal precedente art. 18.
3. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione.

#### **Art. 26**

##### **Personale della Fondazione**

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 27**

##### **Comitati Consultivi**

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD, ove risulti utile e/o opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Sorveglianza può nominare:

**a)** *International Scientific Advisory board*: è composto da un numero compreso tra 3 e 7 esperti indipendenti, di elevata qualificazione tecnica o scientifica. Gli esperti devono avere caratteristiche di indipendenza. Ha funzioni di consulenza scientifica ed esprime giudizi sul livello di raggiungimento dei risultati scientifici del progetto; esprime valutazione sui progetti di ricerca d'interesse della Fondazione per i quali viene richiesto finanziamento sui fondi di gestione. Il Presidente è eletto al proprio interno.

**b)** *Industrial Board*: è composto da 5 a 9 componenti individuati fra le imprese

che sono membri promotori non pubblici, garantendo una rappresentanza delle imprese non pubbliche che sono soci partecipanti (tale rappresentanza non può superare 1/3 del numero dei componenti del Comitato). I componenti non devono essere consiglieri di Gestione e consiglieri di Sorveglianza. Esprime valutazioni sulle strategie, le prospettive economiche del settore life science & pharma, e le modalità di sfruttamento industriale dei prodotti della ricerca. Il Presidente è eletto al proprio interno.

**c) Ombudsman Team:** è composto da 5 componenti nominati, scegliendoli fra persone esterne esperte in materie organizzative o giuridiche e fra persone interne al progetto (research and administrative staff) sulla base di una call interna. La componente esterna è formata da 3 persone e la componente interna è formata da due persone. Il Presidente è eletto al proprio interno.

## **Art. 28**

### **Comitati di controllo e gestione**

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD, ove risulti utile e/o opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Gestione può nominare:

**a) Scientific Committee:** Ha funzioni di indirizzo coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento scientifico dei progetti. E' composto dagli spoke leader ed è presieduto dal presidente del Consiglio di Gestione o da un suo delegato. Propone al Consiglio di Gestione il piano di internazionalizzazione delle attività di ricerca (internationalization plan) e supporta le attività di comunicazione interna.

**b) Legal and IP Committee (industriale Property):** è nominato dal Consiglio di Gestione, sentito l'industrial board. Propone al Consiglio di Gestione le linee di indirizzo relative allo sfruttamento della proprietà intellettuale (IP) con particolare riferimento alla brevettabilità dei prodotti della ricerca e alla loro valorizzazione (sale and licensing). Esprime pareri sugli accordi relativi alla valorizzazione della ricerca, anche a livello internazionale. Il Presidente è individuato dal Consiglio di Gestione.

**c) Auditing Committee:** Effettua il monitoraggio dell'attività economico, amministrativa e finanziaria, dell'utilizzo dei fondi, della trasparenza del loro utilizzo, e del rispetto dei vincoli normativi delle rendicontazioni dei progetti. Il Presidente è individuato dal Consiglio di Gestione.

**d) Ethical Committee:** Vigila sul rispetto della normativa europea e nazionale sulla sperimentazione clinica negli esseri umani e negli animali. Esprime le politiche interne in materia e monitora la loro attuazione. Si esprime in materia di conflitto di interessi. Il Presidente è individuato dal Consiglio di Gestione.

## **Art. 29**

### **Funzionamento comitati**

1. Il compito, il funzionamento e la durata dei predetti comitati saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dai rispettivi organi istitutivi.

2. E' prevista la decadenza dei predetti Comitati alla scadenza dell'Organo che li ha nominati. I Comitati decaduti rimangono in carica per le funzioni programmate fino alla nomina dei nuovi Comitati.

### **Art. 30**

#### **Collegio dei Revisori**

1. La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
2. I componenti devono possedere i requisiti di legge e pertanto almeno due fra i componenti effettivi devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
3. Alla nomina del Collegio dei Revisori provvede il Consiglio di Sorveglianza avendo cura che almeno un terzo dei componenti sia costituito dal genere meno rappresentato. Il Presidente è individuato dal Consiglio di Sorveglianza fra i componenti effettivi.
4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni (con scadenza in coincidenza della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio della loro carica).

### **Art. 31**

#### **Libri Verbali**

1. I libri che la Fondazione deve tenere sono:
  - il libro dei Membri della Fondazione;
  - il libro dei Sostenitori;
  - il libro dei verbali del Consiglio di Gestione;
  - il libro dei verbali del Consiglio di Sorveglianza;
  - il libro dei verbali dell'Assemblea dei Membri della Fondazione;
  - il libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

### **Art. 32**

#### **Bilancio**

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Sorveglianza approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

### **Art. 33**

#### **Destinazione degli utili**

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e vanno ad alimentare il Fondo di Gestione.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

### **Art. 34**

#### **Scioglimento ed estinzione della Fondazione**

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione dell'Assemblea che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo

vigente, nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera dell'Assemblea dovrà essere inviata alla Prefettura di Padova.

### **Art. 35**

#### **Norme comuni in materia di anticorruzione e conflitto di interessi**

1. I Membri della Fondazione e i Sostenitori e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio nonché delle eventuali policy interne di cui la Fondazione dovesse dotarsi per la prevenzione dei rischi di corruzione e riciclaggio connessi alle attività della Fondazione stessa.

2. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, il Consiglio di Gestione, acquisto il parere del Consiglio di Sorveglianza, propone all'Assemblea dei Membri della Fondazione, che lo approva, un regolamento recante la disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza esclusiva: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza si impegnano ad agire nell'interesse della Repubblica Italiana in materia di sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, ad astenersi dalle deliberazioni;

b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti a comunicare alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio e conflitto di interessi derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità e lealtà: nell'attività amministrativa: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse della Fondazione e a consentire la verifica dei risultati ottenuti.

3. Detto regolamento sarà trasmesso alla Prefettura di Padova.

### **Art. 36**

#### **Norme di rinvio e clausole transitorie**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

2. In sede di costituzione sono ammessi quali Membri della Fondazione, senza necessità di successiva approvazione da parte degli organi della Fondazione, gli Enti individuati nell'atto costitutivo, con indicazione della categoria alla quale sono destinati a essere iscritti. L'ammissione resta in ogni caso subordinata entro 6 (sei) mesi successivi:

- alla richiesta di divenire Membro della Fondazione fatta pervenire alla Fondazione stessa;

- al versamento del contributo indicato all'art. 6 del presente Statuto.

3. Il numero e i nominativi dei Componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione verrà stabilito all'atto costitutivo.

4. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 3, in sede di costituzione della Fondazione il soggetto Fondatore Proponente, individuato nell'Università degli Studi di Padova, può indicare un Amministratore Unico della Fondazione e determinarne il compenso. Entro 6 mesi dalla nomina dell'Amministratore Unico è prevista l'ammissione degli altri Membri della Fondazione. Entro il termine del suddetto periodo l'Amministratore Unico procede alla convocazione dell'Assemblea

dei Membri della Fondazione per la costituzione degli organi previsti dal presente Statuto. Con la nomina del Consiglio di Gestione l'Amministratore Unico assume le funzioni di Presidente della Fondazione.

**Art. 37**

**Foro competente**

1. Il Tribunale di Padova è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

F.to Daniela Mapelli

F.to Rosario Rizzuto

F.to Stefano Toffanin teste

F.to Marta Nadali teste

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio